

N. R.G. 436/2019



TRIBUNALE di PERUGIA

Sezione Lavoro

nel procedimento iscritto al n. r.g. **436/2019**

promosso da

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. **436/2019** Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da

██████████ (avv. Francesco Di Pietro)

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. – (avv. R. Lini) COMUNE DI MAGIONE IN PERSONA DEL SINDACO PT
(contumace)

- convenuto -

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., comma 5, all'udienza del giorno 26.7.2019, la seguente

ORDINANZA

██████████ ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro l'Inps e il Comune di Magione per sentire accogliere, nei confronti dei convenuti, le seguenti domande *“accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Magione, consistente nell'aver negato alla ricorrente l'assegno di maternità di cui all'art. 74 d.lgs 151/2001 in relazione alla nascita del figlio; b. ordinare al Comune di Magione di cessare la condotta discriminatoria di cui sopra e conseguentemente di accogliere la domanda della ricorrente e trasmettere all'INPS comunicazione dell'avvenuto riconoscimento del diritto della stessa all'assegno di cui all'art. 74 d.lgs. 151/2001; c. condannare l'INPS a pagare alla ricorrente la somma di € 1.694,45 a titolo di assegno di maternità; il tutto con interessi legali dalle singole scadenze al saldo; d. adottare, ai sensi dell'art. 28, comma 5, Dlgs 150/2011 nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'ufficio, ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile ad evitare il reiterarsi della discriminazione, ivi compreso, se ritenuto, l'ordine al Comune di adeguare le*

Pagina 1



comunicazioni istituzionali rivolte ai propri residenti, indicando chiaramente, tra i requisiti per la concessione, il possesso di uno dei titoli ex art. 3 § 1 lett. b) e c) dir. 2011/98/UE, e la pubblicazione dell'emananda ordinanza sui siti istituzionali delle Amministrazioni convenute.

Ha esposto **che** essa ricorrente, cittadina albanese, è titolare di un permesso unico lavoro per motivi familiari, attualmente in fase di rinnovo; **che** il 25.10.2017, ha dato alla luce il figlio [REDACTED]; **che**, in relazione alla nascita del figlio, ella non ha percepito alcuna forma di indennità di maternità, né indennità di disoccupazione; **che**, trovandosi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001, essa ricorrente ha presentato al Comune di Magione, in data 17.4.2018, la domanda per la concessione dell'assegno di maternità come previsto dal medesimo art. 74 d.lgs. 151/2001, **che** con nota prot. 11396 del 20.4.2018, il Comune ha comunicato il rigetto della domanda, in quanto la ricorrente, "come cittadina extracomunitaria, non risulta essere in possesso di carta di soggiorno".

Si è costituito l'Inps il quale, ricostruita per sommi capi la normativa di riferimento, ha dedotto di non avere ricevuto alcun ordine di pagamento da parte del Comune di Magione cui, nel caso di specie, compete il potere di concedere l'assegno.

Il Comune di Magione pur ritualmente convenuto non si è costituito in giudizio cosicchè ne va dichiarata la contumacia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata.

L'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001, per quanto qui rileva, prevede che "Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficino dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessivi euro 1.291,14 **[che]** I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati **[che]** L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a euro 25.822,84 annui con riferimento a nuclei familiari con tre componenti **[e che]** L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la



titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.

L'art. 12 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2011/98/UE prevede quanto segue: *"I lavoratori di cui all'art 3 paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: (...) e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004".*

Il paragrafo 1, cui si riferisce la norma, riguarda: *"b) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare (...)" e "c) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi".*

I *"settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento 883/2004"* sono quelli compresi nell'elenco di cui al primo comma del medesimo art. 3, che tra l'altro considera, alla lettera b), i *"trattamenti di maternità e paternità assimilati"*.

Lo Stato italiano ha recepito la Direttiva citata con il D.lgs. 40/2014, ma non ha però trasposto il dettato dell'art. 12 cit., omettendo dunque di garantire la parità di trattamento ivi prevista, tra l'altro, con specifico riguardo al diritto di conseguire l'assegno di cui all'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001.

Nel caso di specie, quanto al profilo soggettivo, la ricorrente rientra nel campo di applicazione della direttiva ai sensi della lettera b) di cui sopra. La denominazione *"permesso unico lavoro"*, introdotta dal dlgs 40/14 di recepimento della citata direttiva 98, deve essere obbligatoriamente inserita, a norma dell'art 1 lett. b), in quei permessi di soggiorno che consentono l'esercizio di attività di lavoro subordinato, quali sono, oltre a quello per lavoro subordinato, anche quelli per attesa occupazione e per motivi familiari. In particolare, il *permesso per motivi di famiglia* è disciplinato dall'art. 30 del T.U. immigrazione e rientra tra quelli di cui alla citata lettera b) della direttiva in quanto consente di lavorare. Ciò è chiarito dall'art. 14, comma 1, lett c) D.P.R. 394/1999 a norma del quale *"il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso a seguito del lavoratore...consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a-b"*.

La ricorrente, alla data della nascita del figlio, possedeva altresì i requisiti reddituali di cui all'art. 74, comma 4 del d.lgs. n. 151 del 2001 in quanto l'ISEE del suo nucleo familiare era pari a €11.605,00.



Ora, come evidenziato da una recente pronuncia della Corte di Appello di Torino (sent. n. 575 del 27 novembre del 2018) l'omesso recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2011/98/UE con il D.lgs. 40/2014, con specifico riguardo ai requisiti soggettivi per il conseguimento della prestazione di cui all'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001, non può vanificare l'efficacia diretta dell'art. 12, trattandosi di una norma: a) chiara (I lavoratori dei paesi terzi ... beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano); b) incondizionata, non richiedendo alcuna espressa disposizione nazionale per la sua attuazione nell'ordinamento interno; c) che verte in tema di rapporti verticali, tra lo Stato e i soggetti privati. Infine, il termine per il recepimento della Direttiva negli ordinamenti nazionali (che era il 25.12.2013: v. art. 16) è ampiamente decorso.

In conclusione, si deve ritenere che: a) la clausola di **parità di trattamento** di cui all'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE sia direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale; b) essa imponga un trattamento paritario, nell'erogazione dell'assegno di maternità, tra lavoratrici madri italiane e lavoratrici madri cittadine di Paesi extra-UE legalmente soggiornanti in Italia a fini lavorativi; c) non vi siano margini per un apprezzamento circa le ragioni che hanno mosso il legislatore nazionale ad introdurre il regime differenziato; d) non sia possibile dare della norma nazionale un'interpretazione conforme alla norma comunitaria, trattandosi di disposizioni di contenuto incompatibile.

L'obbligo di applicazione diretta delle Direttive autoesecutive, indipendentemente dal recepimento da parte dello Stato nell'ordinamento interno, grava su tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi della pubblica Amministrazione (quali sono, nel caso in esame, sia l'INPS sia il Comune di Magione): tanto i giudici nazionali quanto gli organi amministrativi, infatti, sono tenuti ad applicare integralmente il diritto dell'Unione e a tutelare i diritti che quest'ultimo conferisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v., in tal senso, CGUE 22.6.1989, C- 103/88, Costanzo, punti 30-33, CGUE 11.1.2007, C- 208/05, ITC, punti 68-69, e CGUE 14.10.2010, C- 243/09, punti 61-63).

Pertanto, alla luce delle considerazioni sinora svolte, **il convenuto INPS, ente erogatore ex art. 74, comma 8, dlgs 151/01, è condannato all'immediato pagamento dell'importo di € 1.694,95, a titolo di assegno di maternità**, a favore della ricorrente, oltre interessi legali con decorrenza dalla data dell'istanza amministrativa.



La ricorrente ha chiesto, inoltre, che il Comune di Magione sia condannato, ex art. 28 dlgs 150/11, ad adeguare le comunicazioni istituzionali al fine di evitare il reiterarsi delle condotte dedotte nel presente giudizio. Il citato articolo, al comma 5, stabilisce che il giudice che accerta la condotta discriminatoria ne ordina la cessazione adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti.

In applicazione di tale disposizione il Comune di Magione dovrà adeguare le proprie comunicazioni istituzionali, relative alle condizioni per ottenere la prestazione in esame, specificando chiaramente, tra i requisiti per la concessione, il possesso di uno dei titoli ex art. 3 § 1 lett. b) e c) dir. 2011/98/UE.

Le spese di lite seguono la soccombenza; esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €1.100,00 e €5.200,00. Si ritiene, tuttavia, che le spese debbano essere poste esclusivamente a carico del Comune di Magione titolare del potere concessorio ai sensi dell'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001 e tenuto conto del fatto che esclusivamente l'ente territoriale ha gestito la prodromica fase amministrativa respingendo la domanda avanzata dalla ricorrente. Tenuto conto della simmetrica posizione processuale dell'Inps e del Comune di Magione, poi, le spese tra tali due enti dovranno essere compensate.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] così provvede: accerta la natura discriminatoria del diniego della concessione dell'assegno di maternità di cui all'art. 74 dlgs 151/01; dichiara tenuto e condanna l'INPS all'immediato pagamento a favore della ricorrente dell'importo di € 1.694,95, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della domanda amministrativa; ordina al Comune di Magione di adeguare le proprie comunicazioni istituzionali specificando chiaramente, tra i requisiti per la concessione, il possesso di uno dei titoli ex art. 3 § 1 lett. b) e c) dir. 2011/98/UE e condanna, il Comune di Magione al pagamento a favore dell'avv. Francesco Di Pietro, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano nella misura di €2.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge; compensa le spese tra Inps e le altre parti processuali.

Perugia, 26 luglio 2019

Il Giudice
Giampaolo Cervelli

